COMUNE DI DUE CARRARE
Provincia di Padova

Regolamento Comunale di Polizia Urbana

(Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 9.2.2010)

In vigore dal

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Finalità

1. Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto dell'Ente, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini, la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.
2. Il presente Regolamento è efficace in tutti gli spazi ed aree pubbliche nonché in quelle private gravate da servitù di pubblico passaggio, salvo diversa disposizione. Le stesse norme sono applicabili qualora le attività ivi previste esplichino, comunque, i loro effetti fuori dalle pertinenze di una qualsiasi area privata.
3. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine Regolamento senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il Regolamento di Polizia Urbana.

Art. 2 - Vigilanza per l'applicazione delle norme di polizia urbana

1. Al servizio di Polizia Urbana sovrintende il Sindaco, ed i controlli in materia sono svolti dalla Polizia Locale e dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria.

Art. 3 - Funzioni di Polizia Urbana

1. Le funzioni amministrative di polizia Urbana concernono le attività di polizia che si svolgono esclusivamente nell'ambito del territorio comunale che non sono proprie dell'Autorità dello Stato ai sensi del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali" e del D. Lgs. n. 112/98.

Art. 4 - Accertamento delle violazioni

1. La vigilanza relativa all'applicazione del presente Regolamento è affidata al Servizio di Polizia Locale e agli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria.

Art. 5 - Importi delle sanzioni amministrative pecuniarie

1. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste, potranno essere aggiornate con Deliberazione della Giunta Comunale.

Art. 6 - Richiesta e rilascio di autorizzazioni

1. Le richieste di autorizzazioni previste dal presente Regolamento devono essere indirizzate al Sindaco con domanda motivata, con l'osservanza delle Leggi sul bollo, firmata dai richiedenti e corredata dai documenti eventualmente prescritti.
2. Per decidere sull'istanza, il Sindaco può avvalersi degli organi tecnici del Comune e può assumere informazioni e disporre accertamenti.
3. Le autorizzazioni sono rilasciate con atto scritto dagli uffici competenti, secondo l'ordinamento interno del Comune. Nel testo delle autorizzazioni o delle concessioni possono essere indicati limiti e condizioni da osservare.
4. Il titolare dell'autorizzazione deve osservare le prescrizioni particolari che l'Autorità Comunale ritenga di imporre. In caso di inosservanza, senza pregiudizio delle sanzioni pecuniarie previste, la predetta Autorità può sospendere o revocare, senza alcun rimborso, l'autorizzazione.

TITOLO II
SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 7 - Spazi ed aree pubbliche

1. Deve essere consentita la libera fruibilità degli spazi pubblici, come indicati nell'art. 1 del Regolamento, da parte di tutta la collettività. Sono, pertanto, vietati gli atti o le attività o i comportamenti che si pongono in contrasto con l'indicata finalità.

2. La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione dell'attività.

Art. 8 - Proiezioni, audizioni e spettacolo su aree pubbliche

1. Ferme le prescrizioni della legge di pubblica sicurezza circa il rilascio delle licenze per spettacoli, proiezioni o trattenimenti all'aperto sul suolo pubblico, non possono erigersi palchi o tribune per feste, spettacoli, giuochi o rappresentazioni, se non dietro specifico e particolare permesso dell'autorità comunale.

2. Ad installazione avvenuta e prima dell'utilizzo, la struttura deve essere sottoposta a collaudo tecnico.

Art. 9 - Sospensione e revoca delle concessioni

1. In qualsiasi momento l'Amministrazione Comunale, a suo insindacabile giudizio, può, per iscritto, sospendere o revocare la concessione di occupazione di area o suolo pubblico, sia per inosservanza delle disposizioni del presente regolamento, sia per mancato rispetto delle condizioni contenute nel permesso, licenza, o atto di concessione, ovvero per ragioni di viabilità o per altro motivo di interesse pubblico sopravvenuto.

2. Nei casi urgenti i funzionari e gli appartenenti alla Polizia locale possono ordinare verbalmente la sospensione della concessione, dando comunicazione al competente ufficio comunale.

Art. 10 - Atti vietati su suolo pubblico

1. Sul suolo pubblico è vietato:

1) lavare i veicoli;

2) calpestare aiuole e giardini pubblici;

3) eseguire giochi che possano creare disturbo alla viabilità, danno o molestia alle persone o animali, o comunque deteriorare immobili o cose. Rientrano fra questi l'utilizzo di bombolette spray di qualsiasi genere, inchiostro simpatico, farina e simili, nonché lo scoppio di petardi;

4) scaricare acque e liquidi derivanti da pulizie e lavaggi di attività commerciali e private;

5) gettare o immettere nelle fontane e vasche pubbliche schiume, sostanze chimiche, detriti o rifiuti di qualsiasi genere;

6) bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche e nelle fontane pubbliche, o utilizzarle per il lavaggio di cose;

7) bivaccare o abbandonare rifiuti o sdraiarsi nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruire le soglie di ingresso;

8) creare turbativa e disturbo al regolare svolgimento delle attività che si svolgono all'interno delle strutture pubbliche e ad uso pubblico, nonché utilizzare le medesime in modo difforme da quello stabilito;

9) soddisfare bisogni corporali, al di fuori dei luoghi a ciò destinati. E' altresì vietato "sputare", sia per motivazioni di carattere igienico-sanitario, che per evitare l'imbrattamento di luoghi pubblici;

10) abbandonare e/o lasciare incustoditi effetti o altro materiale non riconducibile nella categoria dei rifiuti;

11) imbrattare o danneggiare monumenti, fontane, edifici pubblici o facciate, visibili e non dalla pubblica via di edifici privati;

12) arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o privati.

2. E' altresì vietato introdursi e fermarsi sotto i portici, i loggiati, gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico per ivi mangiare, dormire e compiere atti contrari alla nettezza dei luoghi e al decoro.

3. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa pecuniaria e l'obbligo dell'immediata rimessa in pristino dei luoghi.

TITOLO III
NETTEZZA E DECORO DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 11 - Marciapiedi e portici

1. Fatto salvo quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti:

a) Le pavimentazioni dei portici e dei marciapiedi sono costruite dai proprietari degli edifici di cui fanno parte o dall'Amministrazione Comunale;

b) I proprietari degli edifici hanno l'obbligo di effettuare la manutenzione dei marciapiedi, di loro proprietà, compresi quelli prospicienti le strade.

2. Non si possono percorrere portici con qualsiasi tipo di veicolo, anche a trazione animale, ad eccezione dei mezzi di pulizia, dei mezzi destinati al trasporto dei bambini e delle persone aventi capacità di deambulazione sensibilmente ridotta.

Art. 12 - Manutenzione degli edifici e delle aree.

1. Targhetta dell'amministratore di condominio. Gli amministratori di condomini sono invitati a provvedere ad esporre accanto al portone di ingresso dei condomini di competenza o nell'atrio degli stessi una targhetta indicante i propri riferimenti.

La targhetta, per non essere assoggettata alla normativa relativa all'imposta sulla pubblicità, deve essere inferiore ad un quarto di metro quadrato.

La violazione di cui al presente comma NON comporta sanzioni, poiché le esigenze di reperibilità degli amministratori devono essere contemperate con quelle della riservatezza.

2. I proprietari, i locatari e i concessionari di edifici sono tenuti a provvedere alla decorosa manutenzione e alla pulizia delle facciate, delle serrande, degli infissi e delle tende esterne.

Gli stessi devono effettuare le manutenzioni di coperture, cornicioni, rivestimenti, ecc. al fine di garantire la sicurezza strutturale dell'immobile. Hanno inoltre l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco e al rifacimento della tinteggiatura dei rispettivi edifici ogni volta ne sia riconosciuta la necessità dall'Autorità comunale.

Per la tinteggiatura e la ripulitura degli edifici si devono osservare le norme contenute nel vigente regolamento edilizio.

E' vietato apporre o disegnare sui muri esterni e sulle porte scritti, segni o figure, come pure insudiciare, macchiare, tingere con colori, con matita, con carbone o altra materia, i muri degli edifici e le porte esterne, i monumenti ed i manufatti pubblici.

3. I proprietari o i locatari o i concessionari sono, inoltre, responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici.
É fatto obbligo a tutti i capo famiglia di scrivere il proprio cognome sulla cassetta postale e nel campanello.
4. I proprietari devono mantenere gli edifici in buono stato di manutenzione in modo da evitare l'irregolare caduta dell'acqua piovana.
5. I proprietari o i locatari o i concessionari di edifici hanno l'obbligo di provvedere alla pulizia e spurgo di fosse biologiche, latrine, pozzi neri, ecc.
6. Gli stessi soggetti di cui al comma precedente devono provvedere alla pulizia e manutenzione delle aree cortilizie, limitatamente a quelle visibili da spazi pubblici o di pubblico passaggio.
7. I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento su coperture di canali e pubbliche fognature, devono mantenerle sgombre da rifiuti o materiali di ogni genere, garantendo comunque l'accesso al Comune e/o a imprese designate dal Comune per ispezioni e manutenzioni dei manufatti idraulici in questione.
8. I proprietari, i locatari o i concessionari di terreni o aree nel centro abitato devono provvedere allo sfalcio dell'erba e delle piante che vi crescono.
9. E' vietato depositare e porre in luoghi pubblici, od aperti al pubblico, pattumiere e recipienti contenenti rifiuti domestici o comunque immondizie od altri oggetti, fatta eccezione per quelli forniti dall'Amministrazione Comunale o ditta appaltatrice/concessionaria il servizio di raccolta dei rifiuti. Per questi ultimi, il deposito è consentito solo nei giorni di raccolta del singolo rifiuto (umido, plastica, vetro, ecc.).
10. Le violazioni di cui ai commi dal 2 al 9 comportano una sanzione amministrativa pecuniaria e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 13 - Operazioni di vuotatura e spurgo dei pozzi neri

1. Le operazioni di spurgo dei pozzi neri e fosse biologiche devono essere effettuate da Ditte adeguatamente attrezzate e autorizzate allo smaltimento dei rifiuti, con idonee attrezzature munite di dispositivi atti a non disperderne i liquidi;
2. La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa pecuniaria e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 14 - Patrimonio pubblico/privato e arredo urbano

1. Sui beni appartenenti al patrimonio pubblico ed arredo urbano è vietato:

1) apporre, disegnare ovvero incidere sui muri esterni, sulle porte e sugli infissi esterni scritti, segni o figure, salva espressa autorizzazione in deroga, come pure insudiciare, macchiare, tingere i muri degli edifici;

2) modificare o rendere illeggibili le targhe con la denominazione delle vie o i numeri civici dei fabbricati, o i cartelli segnaletici e fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada;

3) spostare le panchine dallo loro collocazione, così come rastrelliere, cassonetti, dissuasori di sosta e di velocità, attrezzature ed elementi di arredo urbano in genere

4) collocare direttamente o indirettamente su pali della illuminazione pubblica, paline semaforiche o alberi, volantini, locandine, manifesti contenenti messaggi di qualunque genere, salvi i casi di autorizzazione temporanea per il materiale celebrativo delle festività civili e religiose. Il divieto non riguarda gli enti gestori di servizi (Enel, C.V.S., ecc..) che in caso di sospensione delle pubbliche forniture hanno l'obbligo di rendere edotta la popolazione con volantini appesi. Gli stessi gestori sono però tenuti al ripristino dei luoghi a cessata esigenza;

5) su edifici privati, in mancanza di espresso consenso dei proprietari e fatto salvo il rispetto del decoro urbano, è vietato apporre targhe, segnaletica o disegnare sui muri esterni, sulle porte e sugli infissi esterni scritti, segni o figure, come pure insudiciare, macchiare, tingere i muri degli edifici stessi;

6) nelle proprietà private esposte alla pubblica vista è vietato il collocamento od il deposito di qualsiasi cosa come ad esempio di letame e/o di legname che, a giudizio insindacabile del Sindaco, nuoccia alla salute dei cittadini e all'estetica e decoro della città;
7) installare, anche temporaneamente, lungo le banchine o, in ogni modo, sul suolo pubblico o aperto al pubblico, prefabbricati, casette o altro per la consegna di bevande o altri oggetti senza apposita autorizzazione, salvo quanto previsto dal D.Lgs.n.285/1992;
8) avvolgere, appoggiare, installare trespoli, sandwich o qualsiasi altra cosa a scopo pubblicitario e non, su alberi, arredi urbani, pali di illuminazione pubblica o impianti destinati alla viabilità, senza apposita autorizzazione, salvo quanto previsto dal D.Lgs. n.285/1992;
9) è consentito, all'interno dei centri abitati, di irrorare le piantagioni e coltivazioni con antiparassitari, rispettando scrupolosamente le disposizioni di leggi, regolamenti nazionali e regionali e comunque non si può irrorare nelle giornate di vento o bassa pressione;
10) è assolutamente vietato, all'interno del centro abitato, lasciare accesi motori per irrigare le colture, piantagioni e terreni agricoli dopo le ore 22:00. Il loro utilizzo deve essere compreso dalle ore 07:00 alle ore 22:00 e più precisamente nel periodo estivo che va dall'1 aprile al 31 ottobre dalle ore 07:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15.00 alle ore 22:00;
11) è vietato, all'interno del centro abitato e nei quartieri residenziali, allevare animali da cortile;
12) sui terreni agricoli che si trovano all'interno dei centri abitati è consentito la concimazione degli stessi, con letame , liquami derivati da allevamenti di animali, ma questi devono essere immediatamente interrati e comunque si devono rispettare i seguenti orari:
- dall'1 ottobre all'1 aprile dalle ore 08:00 alle ore 10:00 e dalle ore 15:00 alle ore 17:00;
- dal 2 aprile al 30 settembre dalle ore 07:00 alle ore 09:00 e dalle ore 17:00 alle ore 19:00;
13) È altresì vietato a chiunque conferire nei cestini porta rifiuti stradali, rifiuti diversi da quelli occasionali prodotti sul posto e di piccola pezzatura.

2. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa pecuniaria e l'obbligo della rimessa in pristino.

Art. 15 - Recinzione di terreni confinanti con suolo pubblico

1. Il Sindaco, quando ciò sia necessario alla sicurezza, al decoro e alla morale o sia necessario nel pubblico interesse, può disporre la recinzione dei terreni confinanti col suolo pubblico.
2. E' comunque assolutamente vietato effettuare le recinzioni con fili di ferro spinato o con altri materiali che possono costituire pericolo per i passanti.

Art. 16 - Nettezza del suolo e dell'abitato

1. Fermo restando quanto previsto per le attività mercatali, è fatto obbligo a chiunque eserciti attività mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dell'area circostante per un raggio di tre metri, qualora questa non ricada in altra occupazione autorizzata.
2. Fermo restando quanto previsto al successivo art.17, è fatto obbligo a chiunque abbia la disponibilità di locali a qualsiasi uso adibiti, prospettanti sulla pubblica via o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiede, anche se sottostante portici, sul quale il locale prospetta.
3. Nella esecuzione delle operazioni di pulizia, di cui ai commi precedenti, è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via, ma essi vanno raccolti e conferiti al servizio di nettezza urbana secondo le regole vigenti.

4. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa pecuniaria e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 17 - Sgombero neve

1. I proprietari o gli amministratori o i conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, durante o a seguito di nevicate hanno l'obbligo, al fine di tutelare la incolumità delle persone, di sgomberare dalla neve e dal ghiaccio i tratti di marciapiede ed i passaggi pedonali prospicienti l'ingresso degli edifici e dei negozi o provvedere con idoneo materiale ad eliminare il pericolo.
2. Gli stessi devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formatisi sulle gronde, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio sporgenti, per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre sporgenze, su suolo pubblico, onde evitare pregiudizi alla incolumità delle persone e danni alle cose.
3. Ai proprietari di piante i cui rami sporgono direttamente su aree di pubblico passaggio, è fatto obbligo di provvedere alla asportazione delle neve ivi depositata.
4. La neve deve essere ammassata ai margini dei marciapiedi, mentre è vietato ammassarla a ridosso di siepi o a ridosso dei cassonetti di raccolta dei rifiuti.
5. La neve ammassata non deve essere successivamente sparsa su suolo pubblico.
6. E' fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti.
7. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa pecuniaria e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 18 - Rami e siepi

1. I rami e le siepi che sporgono su area pubblica da proprietà private devono essere potati ogni qualvolta si crei una situazione di pericolo o intralcio, a cura dei proprietari o locatari.
2. Si possono ammettere limitate sporgenze di rami con altezza superiore ai m 2,70, al di sopra del marciapiede, e m 5,50 se sporgono sopra la carreggiata. Per tutte le piante in questione i proprietari sono tenuti a potarle dietro semplice richiesta degli operatori di Polizia Locale. I rami e comunque i residui delle potature devono essere rimossi e debitamente smaltiti a cura dei soggetti di cui al comma 1 secondo le norme in vigore.
3. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa pecuniaria e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 19 - Pulizia fossati

1. I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento sui terreni devono mantenere in condizioni di funzionalità ed efficienza: le condotte di cemento sottostanti i passi privati, entrambe le sponde dei fossati dei canali di scolo e di irrigazione privati adiacenti le strade comunali e le aree pubbliche, al fine di garantire il libero e completo deflusso delle acque ed impedire che la crescita della vegetazione ostacoli la visibilità e percorribilità delle strade.
2. La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa pecuniaria e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 20 - Pulizia dei luoghi di carico e scarico delle merci

1. Chiunque carichi, scarichi o trasporti merci od altre materie, di qualsiasi specie, lasciando ingombro o sporco il suolo pubblico, deve effettuarne immediatamente lo sgombero e la pulizia.
2. La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa pecuniaria e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 21 - Pulizia delle aree limitrofe a pubblici esercizi ed esercizi commerciali

1. Ferme restando le prescrizioni inerenti la sistemazione dei contenitori porta rifiuti, previste dal Regolamento Comunale smaltimento rifiuti urbani, i titolari e gestori di esercizi commerciali o pubblici esercizi o attività artigianali, devono provvedere alla rimozione giornaliera di immondizie, rifiuti o materiali in genere derivanti dalla loro attività, abbandonati nelle immediate vicinanze dell'attività stessa, in modo che all'orario di chiusura dell'esercizio l'area in dotazione o comunque antistante risulti perfettamente pulita. Sono inoltre tenuti a portare nell'area di stoccaggio comunale il materiale di imballaggio ingombrante e voluminoso.

2. La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa pecuniaria e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 22 - Esposizione di panni e tappeti

1. E' vietato scuotere tappeti, panni ed oggetti similari su aree pubbliche o aperte al pubblico passaggio, nonché stenderli fuori dalle finestre o sopra la linea del parapetto di terrazzi o balconi prospicienti gli spazi ed aree pubbliche, se creano disturbo o pericolo.

2. La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa pecuniaria e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

TITOLO IV
NORME DI TUTELA AMBIENTALE

Art. 23 - Ripari ai pozzi, cisterne e simili

1. I pozzi, le cisterne e le vasche costruiti o esistenti su spazi pubblici o aree private, devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso ed altri ripari atti ad impedire che vi cadano persone, animali, oggetti o materiali di qualsiasi natura.

2. La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa pecuniaria e l'obbligo di adeguare i manufatti ai criteri di sicurezza di cui al com. 1.

Art. 24 - Oggetti mobili

1. Gli oggetti mobili collocati sui davanzali, sui balconi o su qualunque altro sporto dell'edificio prospiciente su area pubblica o aperta al pubblico passaggio devono essere adeguatamente assicurati in modo da evitarne la caduta.

2. L'annaffiatura delle piante collocate all'esterno delle abitazioni deve avvenire senza creare disturbo, molestia o pericolo al pubblico transito.

3. La violazione di cui ai commi 1. e 2. comporta una sanzione amministrativa pecuniaria e la sanzione accessoria della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 25 - Accensioni di fuochi

1. E' vietato bruciare materiale o accendere fuochi in centro abitato, fino a 100 m. dallo stesso e dalle strade pubbliche, E' vietato accendere fuochi liberi a sterpaglie, siepi, erba degli argini dei fossi, delle scarpate nonché bruciare materiali di varia natura presenti nei cantieri

edili. E' consentita l'accensione di fuochi in agricoltura per motivi fitosanitari specificatamente previsti dalla normativa vigente. E' altresì consentita l'accensione di fuochi in occasione di particolari ricorrenze (*"Epifania", "Ciamar Marso",* ecc…), sempreché non venga cagionata eccessiva molestia alle persone.

2. L'uso di bracieri, griglie, barbecue è vietato su aree pubbliche. E' consentito sulle aree private e su quelle pubbliche appositamente attrezzate, purché non si rechi molestia ad altre persone.

3. Se per qualsiasi causa, anche naturale, il fuoco acceso dovesse produrre fumo in quantità eccessiva o ristagno dello stesso a livello del suolo, è fatto obbligo di spegnerlo.

4. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa pecuniaria e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 26 - Orari di esercizio delle attività musicali dei pubblici esercizi

1. Fatto salvo quanto previsto dall'apposita normativa di settore, nei locali pubblici o all'aperto, le sorgenti sonore fisse o elettroacustiche, in altre parole le manifestazioni musicali (concerti, piani bar, audizioni e simili) che immettono suoni nell'ambiente esterno e/o abitativo possono tenersi dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e dalle ore 16:00 alle ore 24:00. Allo stesso orario si devono attenere anche le attrazioni all'interno dei Luna Park o comunque attrazioni di tale genere anche collocate singolarmente, salvo deroga del Sindaco.

2. Al fine del precedente comma 1 sono considerati ambiente esterno il marciapiede pubblico, le vie pubbliche antistanti gli esercizi, i locali destinati ad altre attività e le abitazioni private confinanti o no. Il Sindaco, con apposito provvedimento, potrà modificare gli orari e i periodi a seconda delle necessità.

3. Nell'esercizio delle attività di cui sopra è vietato arrecare molestia e disturbo al vicinato.

4. Chiunque detenga, all'esterno dei locali di ritrovo, giochi quali biliardini, flipper, oggetti a dondolo, video games e similari, ha l'onere di renderli inutilizzabili dopo le ore 24.00 e fino alle ore 07.00 del giorno successivo.

5. La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa pecuniaria ed il trasgressore è tenuto a far cessate immediatamente le emissioni sonore.

Art. 27 - Sosta o fermata di veicoli a motore

1. E' fatto obbligo a tutti i conducenti di veicoli a motore transitanti sul territorio comunale, di spegnere il motore nelle fasi di sosta e/o fermata causate da qualunque ragione indipendente dalla dinamica del traffico, ad eccezione dei veicoli con specifiche esigenze tecnico/funzionali.

2. La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa pecuniaria.

Art. 28 - Volantinaggio e distribuzione di oggettistica pubblicitaria

1. In tutti i luoghi pubblici o assimilabili è vietata qualsiasi forma pubblicitaria commerciale effettuata mediante il lancio di volantini e di oggettistica varia da automezzi in movimento e da aeromobili.

2. Sono vietati la distribuzione a mano sulle aree riservate alla circolazione dei veicoli ed il collocamento del materiale suddetto sui veicoli in sosta;

3. E' consentita la sola distribuzione a mano di volantini pubblicitari "*ad personam*" (fatta esclusione per l'area mercato e davanti alle scuole in occasione dell'entrata/uscita degli studenti), previa comunicazione al comando di Polizia Locale.

4. E' consentita la distribuzione di materiale pubblicitario all'interno delle cassette delle lettere solo previa comunicazione al comando di Polizia Locale.

5. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da irrogarsi al soggetto incaricato della distribuzione (persona fisica o giuridica), nonché al committente del messaggio pubblicitario.

TITOLO V
ANIMALI

Art. 29 - Animali di affezione

1. I proprietari o possessori di animali di affezione devono vigilare affinché questi non arrechino in alcun modo disturbo al vicinato o danni alle persone e alle cose.

2. Gli stessi devono, inoltre, garantire le condizioni igienico-sanitarie del luogo in cui vivono gli animali.

3. Le violazioni di cui ai precedenti commi comportano una sanzione amministrativa pecuniaria.

Art. 30 - Custodia e tutela degli animali

1. Ai proprietari o possessori di animali è vietato:

1) consentire che gli animali con deiezioni sporchino i portici, i marciapiedi o altri spazi pubblici. E' fatto obbligo a chiunque conduca animali in ambito urbano raccoglierne le feci e avere con se strumenti idonei alla raccolta delle stesse;

2) effettuare la pulizia delle gabbie dei volatili creando stillicidio sugli spazi pubblici;

3) tosare, ferrare, strigliare o lavare animali sulle aree pubbliche;

4) lasciar vagare animali di qualsiasi specie da cortile e/o da stalla.

5) Chiunque si occupi della cura e del sostentamento delle colonie feline, è obbligato a rispettare le norme per l'igiene del suolo evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati.

2. La violazione di cui al comma 1 punto 1) comporta una sanzione amministrativa pecuniaria e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

3. La violazione al comma 1. punti 2) 3) 4) e 5) comporta una sanzione amministrativa pecuniaria.

Art. 31 - Cani

1. Il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall'animale stesso:

2. Chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprietà ne assume la responsabilità per il relativo periodo.

3. Ai fini della prevenzione dei danni o lesioni a persone, animale o cose il proprietario e il detentore di un cane devono adottare le seguenti misure:

a) Utilizzare sempre il guinzaglio ad una misura non superiore a m. 1,50 durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane o nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate dal comune;

b) Qualora in possesso di animale dal peso superiore a 25 kg, portare con se una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti;

c) Affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente;

d) Acquisire un cane assumendo informazioni sulle sue caratteristiche fisiche ed etologiche nonché sulle norme in vigore;

e) Assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive.

4. Sono vietati:

a) L'addestramento di cani che ne esalti l'aggressività;

b) Qualsiasi operazione di selezione o di incrocio di cani con lo scopo di svilupparne l'aggressività;

c) La sottoposizione di cani a doping, così come definito all'art. 1, commi 2 e 3 della legge 14 dicembre 2000, n. 376;

d) Gli interventi chirurgici destinati a modificare la morfologia di un cane o non finalizzati a scopi curativi, con particolare riferimento a:

1) Recisione delle corde vocali;

2) Taglio delle orecchie;

3) Taglio della coda, fatta eccezione per i cani appartenenti alle razze canine riconosciute alla F.C.I. con caudotomia prevista dallo standard, sino all'emanazione di una legge di divieto generale specifica in materia. Il taglio della coda, ove consentito, deve essere eseguito e certificato da un medico veterinario, entro la prima settimana di vita dell'animale;

e) La vendita e la commercializzazione di cani sottoposti agli interventi chirurgici di cui alla lettera d);

5. Gli interventi chirurgici su corde vocali, orecchie e coda sono consentiti esclusivamente con finalità curative e con modalità conservative certificate da un medico veterinario. Il certificato veterinario segue l'animale e deve essere presentato ogniqualvolta richiesto dalle autorità competenti;

6. Gli interventi chirurgici da chiunque effettuati in violazione al presente articolo sono da considerarsi maltrattamento di animale ai sensi dell'art. 544 ter del codice penale;

7. Potranno essere lasciati senza guinzaglio i cani da caccia nei soli momenti in cui vengono utilizzati per l'attività venatoria, nel rispetto della vigente normativa di settore.

8. I cani, se custoditi all'interno di proprietà private, se prospicienti ad aree pubbliche, devono essere posti in condizioni tali da non poter incutere timore o spavento ai passanti.

9. I proprietari di cani, gli allevatori e i detentori di cani a scopo di commercio sono tenuti ad iscrivere i propri animali all'anagrafe canina del Comune di residenza entro 30 giorni dalla nascita dell'animale o da quando ne vengono, a qualsiasi titolo, in possesso.

10. I proprietari dei cani, entro 30 giorni dalla data di iscrizione, sono tenuti a provvedere all'identificazione degli animali, mediante microchip, e a riconsegnare al Comune l'attestato dell'avvenuta identificazione entro i successivi 7 giorni.

11. Le violazioni di cui ai commi precedenti, salvo quanto previsto dal Codice Penale, comportano una sanzione pecuniaria amministrativa. Il comma 3 punto "e" comporta anche la necessità che le cause di disagio vengano a cessare; nei casi gravi anche con il trasferimento materiale dell'animale.

Art. 32 - Colombi di città (*Columba Livia* forma domestica)

1. I proprietari di immobili in stato di abbandono o sfitti da lungo tempo sono tenuti a provvedere alla chiusura di tutti i siti di accesso alle stanze, soffitte, abbaini, ecc…, potenzialmente utilizzabili dai colombi di città al fine di costruire dormitori o aree di nidificazione.

2. Sono vietati sia la somministrazione diretta di cibo ai colombi di città, che l'abbandono volontario di cibo in siti normalmente accessibili da detti animali.

3. I proprietari di immobili utilizzati dai colombi sono tenuti alla pulizia del guano depositato nelle pertinenze dell'edificio.

4. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa pecuniaria e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

TITOLO VI
SOMMINISTRAZIONE E CONSUMO DI BEVANDE ALCOLICHE

Art. 33 - Somministrazione bevande di qualsiasi gradazione alcolica

1. E' fatto obbligo a tutti i titolari di esercizi pubblici (bar), o persone autorizzate alla mescita, di impedire l'uscita dal proprio locale di oggetti di vetro o ceramica (bottiglie, bicchieri, tazze, ecc…) contenenti bevande di qualsiasi gradazione alcolica, al fine di evitare che tali oggetti possano divenire "armi improprie" nelle mani di persone in stato di alterazione psico-fisica.

2. La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa pecuniaria.

Art. 34 - Divieto di consumo (non controllato) di bevande di qualsiasi gradazione alcolica

1. In relazione all'immagine fortemente diseducativa per le nuove generazioni ed ai fenomeni di eccessivo aumento di euforia e di aggressività connessi al consumo di alcol, che hanno più volte determinato l'intervento delle Forze dell'Ordine; è fatto divieto di consumare bevande di qualsiasi gradazione alcolica in luogo pubblico o aperto al pubblico nell'area urbana di Due Carrare, se non nelle pertinenze di bar, locali, luoghi di somministrazione in possesso di specifica autorizzazione, quindi sotto la diretta responsabilità dei relativi legali rappresentanti e di chi ne fa le veci;

2. La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa pecuniaria.

TITOLO VII
QUIETE PUBBLICA

Art. 35 - Esercizio dei mestieri, arti ed industria.

1. Non è consentita l'attivazione di industrie, arti, mestieri rumorosi nei centri abitati.

2. Chi esercita un arte, mestiere o industria o esegue lavori con l'uso di strumenti rumorosi, deve comunque evitare disturbo alla pubblica e privata quiete.

3. Salva speciale autorizzazione del Sindaco, si devono rispettare i seguenti orari: nel periodo dal 01 aprile al 31 ottobre (periodo estivo) dalle ore 07:30 alle ore 12:30; dalle ore 15:00 alle ore 20:00. Nel periodo compreso dal 01 novembre al 31 marzo (periodo invernale) dalle ore 08.00 alle ore 12:30 e dalle ore 14:00 alle ore 19:30.

4. Comunque nella vicinanza di scuole, istituti di educazione, chiese, case di riposo, uffici pubblici e simili è assolutamente vietato l'esercizio di mestieri o attività qualsiasi che rechino disturbo.

5. Il Sindaco può ordinare maggiori limitazioni, se i rumori od il disturbo possono recare particolare molestia.

6. L'ufficio Tecnico, su reclamo degli interessati o di ufficio, accerta la natura dei rumori e promuovono i necessari provvedimenti del Sindaco, perché le industrie e le attività rumorose eliminino i rumori stessi o riducano l'orario di lavoro.
7. Nei casi di riconosciuta assoluta impossibilità della coesistenza degli esercizi di cui trattasi con il rispetto dovuto alla quiete delle civili abitazioni, l'Autorità comunale può vietare in modo assoluto l'esercizio, dell'arte, dell'industria e dei mestieri rumorosi ed ordinare il trasloco degli esercizi o mestieri stessi.

Art. 36 - Produzione di odori, gas, vapori nauseanti o inquinanti.

1. Oltre i provvedimenti previsti dalle leggi penali e dalle norme contro l'inquinamento atmosferico, il Sindaco può vietare l'emissione da parte di attività civili, industriali e di allevamento di animali, di odori, gas, vapori nocivi alla pubblica salute ovvero che risultino nauseanti per la comunità e fonte di accertato disturbo per i cittadini.
2. In caso di recidiva inosservanza, il Sindaco può disporre la temporanea sospensione dell'attività, acquisiti i pareri degli enti competenti.

Art. 37 - Funzionamento apparecchiature in case di abitazione.

1. Negli appartamenti di case destinati ad abitazione civile, possono essere usati apparecchi che producono rumore o vibrazioni di limitata entità e tali da non arrecare disturbo al vicinato.
2. L'Autorità comunale ha facoltà di prescrivere limitazioni nei casi particolari.
3. E' vietato ai conducenti di autoveicoli di provare nelle pubbliche strade o nelle aree private, comprese nella zona urbana, il funzionamento dei motori, accelerando eccessivamente o spingendo il motore a tutto gas, provocando rombi, scoppi e rumori inutili.

Art. 38 - Uso di strumenti sonori in abitazioni private.

1. Nelle abitazioni private e nei locali pubblici è vietato produrre o lasciar produrre rumori o suoni di qualunque specie che possano recare, comunque, disturbo ai vicini.
2. A tale limitazione è pure soggetto l'uso degli apparecchi radio e televisivi.

Art. 39 - Uso di strumenti sonori.

1. E' vietato l'uso delle sirene o altri strumenti sonori. Negli stabilimenti industriali l'uso delle sirene è consentito per la segnalazione dell'orario di inizio e di cessazione del lavoro.
2. In ogni caso, il Sindaco, tenuto conto delle circostanze, ha facoltà di disciplinare l'uso degli strumenti o macchine che emanino suoni e rumori dalle pubbliche strade e che, per la loro insistenza e tonalità, siano tali da arrecare inconvenienti o disturbi al riposo od al lavoro dei cittadini.

Art. 40 - Schiamazzi, grida, canti.

1. Sono vietate grida, schiamazzi e canti nelle vie e piazze tanto di giorno che di notte (ad esclusione dei canti Natalizi tipo "*Chiara Stella*" etc).

TITOLO VIII
DISPOSIZIONI ANNONARIE PER GLI ESERCIZI PUBBLICI

Art. 41 : Orari degli esercizi

1. Gli orari degli esercizi di commercio, degli esercizi pubblici e degli esercizi di vendita al pubblico sono stabiliti con ordinanza del Sindaco, e dall'art.11 del D.L.31.3.1998, n.114 e successive modifiche.

Art. 42 : Disciplina dei prezzi.

1. Gli esercenti hanno l'obbligo di indicare i prezzi delle merci di largo e generale consumo esposte sui banchi di vendita o nelle vetrine o all'esterno del negozio. (art.14 del D.L.31.3.1998, n.114 e successive modifiche). Fuori dall'obbligo specifico della pubblicità dei prezzi per i generi di largo consumo, è d'obbligo l'indicazione dei prezzi in modo chiaro e ben visibile delle merci esposte.
2. Tutte le merci dovranno essere pesate al netto, usando bilance e misure sempre pulite e collocate in luogo ben esposto alla luce ed alla vista del compratore.
3. Per gli involucri degli alimenti posti in commercio si devono osservare le norme igieniche per gli imballaggi destinati a venire a contatto con gli alimenti ai sensi delle vigenti norme.

Art. 43 : Vendita di angurie, cocomeri, castagne e simili.

1. Senza il prescritto provvedimento è vietata la vendita sulla strada, sulle piazze e nei luoghi pubblici di prodotti stagionali, come cocomeri, castagne, uva ecc., nonché di derivati da simili prodotti, come castagnacci, frutta sciroppata, candita ecc.

TITOLO IX
VARIE

Art. 44: Baracche per pubblici spettacoli

1. Senza la prescritta autorizzazione, non si potranno collocare baracche, chioschi per pubblici spettacoli, divertimenti popolari o per qualsiasi scopo nemmeno sulle aree di proprietà privata quando sono esposte alla vista della pubblica via o abbiano diretto accesso dalla strada pubblica.
2. Le baracche, gli spazi annessi ed ogni altra simile costruzione permessa temporaneamente, secondo le disposizioni degli articoli precedenti, dovranno essere a cura del concessionari, mantenute pulite ed in perfette condizioni igieniche, secondo le prescrizioni generali.
3. Al concessionario è vietato:
a) attirare il pubblico con richiami molesti e rumorosi;

b) di tenere aperte le baracche oltre gli orari stabiliti dai regolamenti locali o fissati nell'autorizzazione.

Art. 45 : Durata e revoca della licenza comunale per mestieri ambulanti

1. Le licenze per mestieri ambulanti hanno la durata indicata nell'atto autorizzativo o in norme di settore.
2. Se del caso, il competente organo revocherà la licenza a coloro che contravvengono reiteratamente alle disposizioni delle leggi e dei regolamenti o non tengano un contegno corretto nell'esercizio del mestiere e non osservino le diverse condizioni alle quali il permesso fu subordinato o non paghino i dovuti diritti.
3. Inoltre, la revoca avviene quando il titolare abbia ceduto ad altri la licenza oppure non abbia usufruito personalmente della stessa, salvo che ciò derivi da motivi temporanei di salute fatti costatare mediante certificato medico da esibire all'Ufficio della Polizia locale.

Art. 46 : Disciplina della mendicità nel territorio comunale

1. Ogni effettiva condizione di indigenza, rilevata dalla Polizia Locale, dovrà essere tempestivamente segnalata all'Assessorato ai Servizi Sociali, al fine di porre in atto idonei e tempestivi interventi assistenziali;
2. L'accattonaggio nel territorio comunale è consentito, se attuato da soggetti e con modalità non contemperate dall'art. 671 del Codice Penale, sui marciapiedi dei luoghi pubblici purché ciò non costituisca intralcio alla circolazione pedonale;
3. L'accattonaggio è vietato alle intersezioni stradali, antistante e nei pressi degli ingressi dei cimiteri e dei luoghi di culto religioso, nei parcheggi pubblici o spazi a tale uso equiparati, all'interno delle aree pedonali, dei mercati, delle fiere e delle manifestazioni in genere;
4. È vietato l'accattonaggio effettuato con la presenza di minori o con lo sfruttamento di animali;
5. L'accattonaggio non è consentito davanti agli ingressi degli esercizi pubblici, non deve intralciare comunque l'accesso alle abitazioni e non deve causare disturbo ai passanti;
6. La violazione di cui ai commi 2, 3, 4, 5 del presente articolo comporta una sanzione amministrativa pecuniaria e l'obbligo di cessare l'attività.

Art. 47 : Divieto dell'esercizio del mestiere girovago del c.d. "*lavavetri*"

1. Ritenuto che i soggetti di cui sopra, nell'esercizio di tale attività, causino gravi pericoli intralciando la circolazione veicolare e pedonale, bloccando le auto in carreggiata e costringendo i pedoni a scendere dal marciapiede a causa dei occupazioni abusive di suolo pubblico composte da secchi, attrezzi, ecc…, generando disagi e ponendo a repentaglio l'incolumità personale propria e altrui; è vietato su tutto il territorio comunale l'esercizio del mestiere girovago di "*lavavetri"*, sia sulla carreggiata che fuori di essa;
2. La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa pecuniaria.

Art. 48 : Divieto dell'esercizio del mestiere girovago del c.d. "*accompagnatore di carrelli della spesa*"

1. Ritenuto che i soggetti di cui sopra, nell'esercizio di tale attività, causino reiterati disturbi ai clienti di supermercati ed esercizi pubblici, spesso degenerando in veri e propri reati previsti dal Codice Penale; è vietato su tutto il territorio comunale l'esercizio del mestiere girovago di "*accompagnatore di carrelli della spesa*";
2. La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa pecuniaria.

Art. 49 : Divieto di campeggio libero

1. E' vietata qualsiasi specie di campeggio e/o attendamento in aree pubbliche e private, senza l'autorizzazione del Sindaco; è inoltre vietato ai possessori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle acque chiare e luride, in transito o durante la sosta nel territorio del Comune, di effettuare lo scarico di dette acque fuori delle aree appositamente attrezzate.
2. Gli operatori di Polizia Locale sono tenuti a dare immediata esecuzione alla presente disposizione con le modalità più opportune, compresa la rimozione dei veicoli, in modo da assicurare l'allontanamento delle persone e dei veicoli con la massima efficacia e rapidità.
3. Con apposito provvedimento possono essere attivati campi di sosta temporanei per motivate esigenze e per situazioni di emergenza.
4. Chiunque non ottemperi a quanto sopraindicato soggiace alla sanzione amministrativa pecuniaria e a questa consegue, di diritto, l'allontanamento immediato dal territorio comunale delle persone e dei veicoli comunque trasportati ed utilizzati ad abitazione ed ogni altro mezzo in loro possesso e/o la rimozione dei veicoli secondo le modalità dell'art. 159 del Codice della Strada avvalendosi delle Ditte private che hanno in concessione il servizio le quali provvederanno a tenere il veicolo in custodia. Le spese di intervento, di rimozione e custodia sono a carico dell'avente diritto.

Art. 50 : Contrassegni del Comune

1. E' vietato usare lo stemma del comune, nonché la denominazione ed il logo di uffici e servizi comunali per contraddistinguere esercizi industriali, commerciali o imprese di qualsiasi genere, che non siano in gestione diretta dall'Amministrazione comunale o previo accordo con la stessa.
2. La violazione di cui al comma precedente, fatto salvo quanto previsto da norme specifiche, comporta una sanzione amministrativa pecuniaria.

TITOLO X
SANZIONI

Art. 51 : Sanzioni amministrative

1. La violazione alle norme contenute nel presente Regolamento comporta, ai sensi del D.Lgs. 18-08-2000 n. 267 e successive modificazioni, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie da € 25,00 a € 500,00. L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'art. 17 della Legge 24 novembre 1981 n. 689.
2. Come previsto dall'art. 6-bis della Legge 24 luglio 2008, n. 125, la Giunta Comunale, con apposita delibera, potrà stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta in deroga alle disposizioni del primo comma dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
3. Quando le norme del presente Regolamento dispongono che oltre ad una sanzione amministrativa pecuniaria vi sia l'obbligo di cessare un'attività e\o un comportamento o la rimessa in pristino dei luoghi ne deve essere fatta menzione sul verbale di accertamento e contestazione della violazione.
4. Detti obblighi, quando le circostanze lo esigono, devono essere adempiuti immediatamente, altrimenti l'inizio dell'esecuzione deve avvenire nei termini indicati dal verbale di accertamento o dalla sua notificazione. L'esecuzione avviene sotto il controllo dell'Ufficio da cui dipende l'agente accertatore.

5. Quando il trasgressore non esegue il suo obbligo in applicazione e nei termini di cui al comma 3, si provvede d'ufficio all'esecuzione dell'obbligo stesso. In tal modo, le spese eventualmente sostenute per l'esecuzione sono a carico del trasgressore.

TITOLO XI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 52 : Abrogazioni di norme

1. Sono abolite tutte le disposizioni regolamentari precedentemente in vigore sulle materie oggetto del regolamento stesso.

Art. 53 : Reiterazione

1. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni accessorie si definisce recidiva la violazione della medesima disposizione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento in misura ridotta della relativa sanzione amministrativa pecuniaria. Alla seconda reiterazione della violazione, le sanzioni applicate in sede di ordinanza-ingiunzione sono raddoppiate.

Art. 54 : Norma finale

1. Eventuali modifiche disposte con atti di legislazione aventi carattere sovra ordinato nelle materie oggetto del presente Regolamento, si devono intendere recepite in modo automatico.

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alla normativa statale, regionale e provinciale.

COMUNE DI DUE CARRARE

Provincia di Padova

Regolamento Comunale di Polizia Urbana

INDICE

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Finalità
Articolo 2 - Vigilanza per l'applicazione delle norme di polizia urbana
Articolo 3 - Funzioni di polizia urbana
Articolo 4 - Accertamento delle violazioni
Articolo 5 - Importi delle sanzioni amministrative pecuniarie
Articolo 6 - Richiesta e rilascio di autorizzazioni

TITOLO II
SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Articolo 7 - Spazi ed aree pubbliche
Articolo 8 - Proiezioni, audizioni e spettacolo su aree pubbliche
Articolo 9 - Sospensione e revoca delle concessioni
Articolo 10 - Atti vietati su suolo pubblico

TITOLO III
NETTEZZA E DECORO DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Articolo 11 - Marciapiedi e portici
Articolo 12 - Manutenzione degli edifici e delle aree
Articolo 13 - Operazioni di vuotatura e spurgo dei pozzi neri
Articolo 14 - Patrimonio pubblico/privato e arredo urbano
Articolo 15 - Recinzione di terreni confinanti con suolo pubblico
Articolo 16 - Nettezza del suolo e dell'abitato
Articolo 17 - Sgombero neve
Articolo 18 - Rami e siepi
Articolo 19 - Pulizia fossati
Articolo 20 - Pulizia dei luoghi di carico e scarico delle merci
Articolo 21 - Pulizia delle aree limitrofe a pubblici esercizi ed esercizi commerciali
Articolo 22 - Esposizione di panni e tappeti

TITOLO IV
NORME DI TUTELA AMBIENTALE

Articolo 23 - Ripari ai pozzi, cisterne e simili
Articolo 24 - Oggetti mobili
Articolo 25 - Accensioni di fuochi
Articolo 26. Orari di esercizio delle attività musicali dei pubblici esercizi
Articolo 27 - Sosta o fermata di veicoli a motore
Articolo 28 - Volantinaggio e distribuzione di oggettistica pubblicitaria

TITOLO V
ANIMALI
Articolo 29 - Animali di affezione
Articolo 30 - Custodia e tutela degli animali
Articolo 31 - Cani
Articolo 32 - Colombi di città (*Columba Livia* forma domestica)

TITOLO VI
SOMMINISTRAZIONE E CONSUMO DI BEVANDE ALCOLICHE
Articolo 33 - Somministrazione bevande di qualsiasi gradazione alcolica
Articolo 34 - Divieto di consumo (non controllato) di bevande di qualsiasi gradazione alcolica

TITOLO VII
QUIETE PUBBLICA
Articolo 35 - Esercizio dei mestieri , arti ed industria
Articolo 36 - Produzione di odori, gas, vapori nauseanti o inquinanti
Articolo 37 - Funzionamento apparecchiature in case di abitazione
Articolo 38 - Uso di strumenti sonori in abitazioni private
Articolo 39 - Uso di strumenti sonori
Articolo 40 - Schiamazzi, grida, canti

TITOLO VIII
DISPOSIZIONI ANNONARIE PER GLI ESERCIZI PUBBLICI
Articolo 41 - Orari degli esercizi
Articolo 42 - Disciplina dei prezzi
Articolo 43 - Vendita di angurie, cocomeri, castagne e simili

TITOLO IX
VARIE
Articolo 44 - Baracche per pubblici spettacoli
Articolo 45 - Durata e revoca della licenza comunale per mestieri ambulanti
Articolo 46 - Disciplina della mendicità nel territorio comunale
Articolo 47 - Divieto dell'esercizio del mestiere girovago del c.d. *"lavavetri"*
Articolo 48 - Divieto dell'esercizio del mestiere girovago del c.d. *"accompagnatore di carrelli della spesa"*
Articolo 49 - Divieto di campeggio libero
Articolo 50 - Contrassegni del comune

TITOLO X
SANZIONI
Articolo 51 - Sanzioni amministrative

TITOLO XI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Articolo 52 - Abrogazioni di norme
Articolo 53 - Reiterazione
Articolo 54 - Norma finale

COMUNE DI DUE CARRARE

Provincia di Padova

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA URBANA

Il presente regolamento è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 09.02.2010

Pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni dal 3.3.2010 al 18-3-2010

Divenuta esecutiva in data _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

E' entrato in vigore il _____

IL SEGRETARIO COMUNALE